SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — Anno 137° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 4 luglio 1996 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero dell'ambiente

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 110

Università di Pisa

96A4147

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 novembre 1995, n. 594.

Regolamento recante norme relative alla fruizione da parte degli esercenti le professioni legali del servizio di informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, il quale ha aggiunto gli articoli 14 e 15 al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, e, in particolare, il comma 2 del predetto art. 14, che prevede che per la disciplina del servizio di informatica giuridica sono emanate apposite norme con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello del tesoro;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 maggio 1987, n. 224;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 2 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1990;

Attesa la necessità di ridisciplinare la fruizione da parte degli esercenti le professioni legali del servizio di informatica giuridica, attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione, nonché di emendare le norme di esecuzione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, concernente le modalità di accesso al predetto servizio di informatica giuridica;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 2255 del 14 luglio 1995);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 2 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1990, è sostituito dal seguente:

«Gli avvocati, i procuratori legali, i praticanti procuratori legali, i notai, i dottori commercialisti, gli ingegneri, gli architetti, i dottori in agraria, i ragionieri, i geometri, i periti edili, i periti commerciali, gli agronomi, i periti agrari, i consulenti del lavoro, iscritti nei rispettivi albi professionali, nonché i dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, sono ammessi, previa istanza, ad usufruire del servizio di informatica giuridica ai sensi dell'art. 14 dello stesso decreto presidenziale».

Art. 2.

Il settimo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 maggio 1987, n. 224, è sostituito dai seguenti:

«*7.* I magistrati della giurisdizione ordinaria, i magistrati della giurisdizione amministrativa, contabile e militare, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato sono ammessi — anche successivamente alla cessazione dal servizio, purché non iscritti in albi professionali — a fruire gratuitamente del servizio, con le modalità di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, sia mediante apparecchiature idonee collocate presso gli uffici giudiziari di appartenenza, sia mediante un collegamento compatibile con la rete a carattere personale.

8. Il venir meno dei requisiti che giustificano la fruizione gratuita del servizio da parte del titolare del collegamento a carattere personale deve essere comunicata senza ritardo al Centro.

9. La fruizione gratuita del servizio è estesa ai magistrati onorari presso la sede di servizio per la durata e in occasione della funzione loro affidata.

10. Il Centro elettronico è autorizzato, per esigenze transitorie di carattere sperimentale o nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività di coordinamento e controllo degli archivi o in funzione di organizzazione, su base di reciprocità, delle interconnessioni di reti, a consentire collegamenti gratuiti annuali, rinnovabili».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 novembre 1995

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 373

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo del decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, 2 novembre 1990, è il seguente:

«Gli avvocati, i procuratori legali, i praticanti procuratori legali, i dottori commercialisti, iscritti nei rispettivi albi professionali, i notai nonché i dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, sono ammessi, previa istanza, ad usufruire del servizio di informatica giuridica ai sensi dell'art. 14 dello stesso decreto presidenziale».

— Si riportano i testi dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 14 aggiunti al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, nonché quello dei citati articoli 11 e 4 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1981:

«Art. 15. — Le disposizioni dell'art. 14 si applicano anche nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui alle categorie *A* e *B* dell'art. 4, i quali accedono al servizio di informatica per ragioni inerenti al loro ufficio».

«Art. 14. — Gli esercenti le professioni legali sono ammessi ad usufruire del servizio di informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il centro elettronico di documentazione, osservando le modalità stabilite dai capi degli uffici e dietro corresponsione della somma di lire duemilacinquecento, il corrispettivo di ogni ricerca che comporti fino ad un massimo di cinque minuti di collegamento e/o 4000 caratteri in output.

Per la disciplina di tale servizio saranno emanate apposite norme con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello del tesoro, che fisserà anche la data di attivazione del servizio medesimo, fino alla quale resta fermo il servizio gratuito per le categorie professionali che già ne fruiscono.

Gli esercenti le professioni legali sono anche ammessi a frequentare i corsi di addestramento e di aggiornamento organizzati dal centro elettronico di documentazione della Cassazione e sono tenuti al preventivo pagamento, per ciascun corso, a titolo di rimborso spese, della somma di lire centomila da versare con le modalità di cui all'art. 11, comma quarto. Tale misura potrà essere revisionata in relazione agli eventuali maggiori costi, sempre con la forma del decreto ministeriale di cui all'art. 11».

«Art. 11. — 1. L'utente è tenuto a corrispondere un canone annuo che, per ogni singola categoria di cui al precedente art. 4 del presente regolamento, è così determinato:

lire un milione, se appartiene alla categoria *A*;

lire un milionecinquecentomila, se appartiene alla categoria *B*;

lire due milioni, se appartiene alla categoria *C*.

2. Il canone dovrà essere corrisposto in una unica soluzione e anticipatamente, e comunque prima dell'inizio del servizio mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capo e capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato.

3. A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione l'utente deve prestare, con le modalità previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, una cauzione di importo corrispondente a quello del canone annuo.

4. Nella convenzione verranno determinate le modalità dell'accesso agli archivi ed i parametri relativi al numero delle ricerche, degli accessi alle memorie di massa e dei caratteri in output.

5. Il Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro potrà provvedere con decreto all'eventuale revisione delle misure del canone di cui al primo comma del presente articolo e stipulare convenzioni particolari con singole categorie di utenti diverse da quelle previste nell'art. 4 del presente regolamento».

«Art. 4. L'utenza del servizio è concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilità di collegamenti al momento della concessione, nel seguente ordine di preferenza per categorie:

categoria *A*: aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed enti parastatali, università ed istituti pubblici di istruzione e cultura;

categoria *B*: soggetti esercenti le professioni legali e rispettivi consigli dell'ordine e collegi; enti pubblici non compresi in quelli della categoria *A* e non economici, associazioni sindacali, associazioni politiche;

categoria *C*: altri ordini professionali; agenzie di notizie e società editrici di pubblicazioni giuridiche, enti pubblici economici, altre persone fisiche o giuridiche private».

Note all'art. 2:

— Il testo del settimo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 maggio 1987, n. 224, è il seguente:

«I magistrati della giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato sono ammessi ad usufruire gratuitamente del servizio con le modalità di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, nell'esercizio della funzione loro affidata».

— Il testo dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, citato nel predetto settimo comma e riportato nell'art. 2 è il seguente:

«I collegamenti degli organi costituzionali, giurisdizionali e delle amministrazioni centrali e periferiche, di livello almeno provinciale, dello Stato sono effettuati di diritto, gratuitamente e su semplice richiesta».

96G0365

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 giugno 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI NAPOLI

Visto l'art. 2544, comma 1, prima parte, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma 1, prima parte, del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, comma 1, prima parte, del codice civile, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1/1) società cooperativa Napoli Più, con sede in Napoli, costituita per rogito di Transo in data 4 maggio 1989, rep. 36518, reg. soc. 4004, tribunale Napoli;

2/2) società cooperativa Sidercoop, con sede in Napoli, costituita per rogito Mauro in data 5 marzo 1986, rep. 11404, reg. soc. 2897, tribunale Napoli;

3/3) società cooperativa Mondo Nuovo, con sede in Napoli, costituita per rogito Miglietta in data 16 aprile 1986, rep. 11738, reg. soc. 4259, tribunale Napoli;

4/4) società cooperativa Eliseo 2000, con sede in Napoli, costituita per rogito Marra in data 26 giugno 1985, rep. 16509, reg. soc. 6087, tribunale Napoli;

5/5) società cooperativa C.A.P.I. Coop. Posteggio, con sede in Napoli, costituita per rogito Margarita in data 1° marzo 1990, rep. 16202, reg. soc. 3058, tribunale Napoli;

6/6) società cooperativa Tai, con sede in Somma Vesuviana, costituita per rogito Rossi in data 18 giugno 1990, rep. 360, reg. soc. 5485, tribunale Napoli;

7/7) società cooperativa La Clessidra, con sede in Napoli, costituita per rogito Marra in data 22 novembre 1988, rep. 28271, reg. soc. 935, tribunale Napoli;

8/8) società cooperativa C.M.A., con sede in Acerra, costituita per rogito Chiari in data 30 luglio 1988, rep. 61130, reg. soc. 439, tribunale Napoli;

9/9) società cooperativa Edil Zeta, con sede in Giugliano, costituita per rogito Monda in data 15 novembre 1983, rep. 11271, reg. soc. 56, tribunale Napoli;

10/10) società cooperativa Ecologia 2000, con sede in Camposano, costituita per rogito De Sena in data 28 ottobre 1986, rep. 2823, reg. soc. 7012, tribunale Napoli;

11/11) società cooperativa Ristorazione 2000, con sede in Nola, costituita per rogito De Sena in data 30 settembre 1986, rep. 2757, reg. soc. 6304, tribunale Napoli;

12/12) società cooperativa Domus, con sede in S. Giorgio a Cremano, costituita per rogito Cosentini in data 13 novembre 1973, rep. 144547, reg. soc. 69, tribunale Napoli;

13/13) società cooperativa Accademia dei Febi Armonici, con sede in Torre del Greco, costituita per rogito Caputo in data 21 settembre 1990, rep. 16, reg. soc. 5439, tribunale Napoli;

14/14) società cooperativa Guide Alpine del Monte Vesuvio, con sede in Portici, costituita per rogito Quarantelli in data 16 luglio 1986, rep. 11327, reg. soc. 6092, tribunale Napoli;

15/15) società cooperativa La Rosa, con sede in Pomigliano D'Arco, costituita per rogito Gorruso in data 13 marzo 1990, rep. 45222, reg. soc. 2440, tribunale Avellino.

Roma, 21 giugno 1996

Il direttore: GIORDANO

96A4151

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 20 marzo 1996.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area ricadente nel comune di Sarteano.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 7 giugno 1971 inerente alla dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro urbano e della zona circostante nel comune di Sarteano;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena e Grosseto con nota n. 7906 dell'11 giugno 1994 evidenziava al dipartimento assetto del territorio della regione Toscana la necessità di un ampliamento del vincolo già imposto *ex lege* n. 1497/1939 *iuxta* il citato decreto ministeriale dell'11 maggio 1971;

Considerato che la medesima soprintendenza con successiva nota n. 11260 del 1° settembre 1994 comunicava di aver appreso che la provincia di Siena, su delega della regione Toscana, stava predisponendo una riperimetrazione delle aree protette finalizzata alla stesura di un piano paesistico coincidente con l'ampliamento proposto;

Considerato che con ministeriale n. 22583 del 16 novembre 1994 veniva chiarito come l'inclusione di un'area in un piano paesistico quale zona di particolare interesse ambientale è atto di tutela diverso dall'imposizione di un vincolo *ex lege* n. 1497/1939 che subordina l'esecuzione di qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi alla procedura prevista dalla legge n. 431/1985 per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 8 della citata legge n. 1497/1939;

Considerato che con nota n. 2279 del 24 febbraio 1995 la surrichiamata soprintendenza informava il dipartimento assetto del territorio della regione Toscana dell'avanzata fase di stesura della proposta di vincolo e si dichiarava disponibile a definire i confini della perimetrazione congiuntamente con gli enti locali interessati;

Considerato che la stessa soprintendenza con nota n. 5100 del 6 maggio 1995 ha formulato una proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per un'area ricadente nel territorio del comune di Sarteano e così perimetrata: «dall'esistente zona vincolata *ex lege* n. 1497/1939 con decreto ministeriale 11 maggio 1971 in direzione sud seguendo la strada provinciale di Cetona fino alla via vicinale che collega detta strada con il podere Le Pianacce, prosegue lungo la strada vicinale fino a raggiungere il picco a quota + 505 e da questo si congiunge in linea retta con la biforcazione tra la s.s. 378 e la via vicinale di Fonte Pico; prosegue lungo la s.s. 378 fino all'incrocio con il confine comunale costituito dal torrente Astrone, segue poi il confine comunale inglobando al suo interno i borghi di Fonte Vetriana, Spineta, le pendici del Monte Cetona e Castiglioncello del Trinoro fino dove il confine comunale a nord incontra il fosso di Nocetorta; segue detto fosso fino all'incontro con la strada provinciale di Chianciano proseguendo lungo detta strada fino all'incontro con la perimetrazione del vincolo esistente n. 1497/1939 *iuxta* decreto ministeriale 11 maggio 1971 che segue fino a ricongiungersi con il punto di partenza, con esclusione dal vincolo dei territori all'interno dei muri cimiteriali del territorio comunale interessato»;

Considerato che la zona suddetta è caratterizzata da un pregevolissimo alternarsi di valli e crinali che grazie alle caratteristiche geomorfologiche ed alla millenaria opera dell'uomo si configurano come un complesso di beni naturalistici e storici in cui l'architettura tradizionale ed un uso del suolo tramandato da tempo immemorabile hanno assunto eccezionali valori di singolarità;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopradescritta ad un idoneo provvedimento di tutela al fine di assicurare un'attenta verifica della futura edificazione e di conseguenza una reale ed efficace salvaguardia di valori che debbono restare inalterati;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 19 e 20 dicembre 1995 in ordine alla proposta formulata dalla predetta soprintendenza per i beni ambientali e architettonici;

Decreta:

L'area ricadente nel comune di Sarteano così come sopra perimetrata e dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena e Grosseto provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 20 marzo 1996

Il Ministro: PAOLUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 105

96A4154

DECRETO 20 marzo 1996.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area ricadente nel comune di Cetona.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto ministeriale del 28 settembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1967 inerente alla dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro abitato di Cetona ed area circostante;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena e Grosseto con nota n. 7906 dell'11 giugno 1994 evidenziava al dipartimento assetto del territorio della regione Toscana la necessità di un ampliamento del vincolo già imposto *ex lege* n. 1497/1939 *iuxta* il citato decreto ministeriale del 28 settembre 1966;

Considerato che la medesima soprintendenza con successiva nota n. 11260 del 1° settembre 1994 comunicava di aver appreso che la provincia di Siena, su delega della regione Toscana, stava predisponendo una riperimetrazione delle aree protette finalizzata alla stesura di un piano paesistico coincidente con l'ampliamento proposto;

Considerato che con ministeriale n. 22583 del 16 novembre 1994 veniva chiarito come l'inclusione di un'area in un piano paesistico quale zona di particolare interesse ambientale è atto di tutela diverso dall'imposizione di un vincolo *ex lege* n. 1497/1939 che subordina l'esecuzione di qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi alla procedura prevista dalla legge n. 431/1985 per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della citata legge n. 1497/1939;

Considerato che con nota n. 2279 del 24 febbraio 1995 la surrichiamata soprintendenza informava il dipartimento assetto del territorio della regione Toscana dell'avanzata fase di stesura della proposta di vincolo e si dichiarava disponibile a definire i confini della perimetrazione congiuntamente con gli enti locali interessati;

Considerato che la stessa soprintendenza con nota n. 5100 del 6 maggio 1995 ha formulato una proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per un'area ricadente nel territorio del comune di Cetona così perimetrata: «in direzione sud dal confine comunale nel punto in cui questo incontra il torrente Astrone e si congiunge con il confine comunale di Sarteano, prosegue con detto torrente fino alla strada vicinale di Montioni che segue fino alla strada vicinale di Lamaccia fino al rincongiungimento con la s.s. 321 detta del Polacco, segue la s.s. 321 fino al ricongiungimento con il torrente Astrone che segue sin dove lo stesso incontra il confine comunale, segue il confine comunale fino all'incontro con il fosso Matera che segue fino all'incontro con la strada vicinale da Cetona alle Piazze che conduce a casa Matera proseguendo fino all'incrocio con la s.s. 321 che attraversa proseguendo lungo la strada vicinale di Casa Paolino fino alla strada del Malpasso segue poi la strada vicinale di casa Piero fino al cimitero delle Piazze, a partire dall'incrocio, contiguo all'angolo nord est del muro del cimitero, con la strada vicinale che conduce al podere Olivo il limite del vincolo prosegue con una retta ideale che congiunge detto incrocio con l'incrocio della s.s. 321 con la strada della lottizzazione Olivo fino al confine comunale, segue poi detto confine fino a ricongiungersi con il punto in cui questo incontra il torrente Astrone e si congiunge con il confine comunale di Sarteano» escludendo da tale perimetrazione le aree del piano regolatore attualmente vigente che prevedono espansioni edilizie contigue al centro storico di Cetona e così delimitate «a partire dal limite attuale del vincolo *ex lege* n. 1497 imposto con decreto ministeriale 28 settembre 1966 dove questo incontra la strada del cimitero di Cetona bivio a nord della strada vicinale della Foce per i territori ad est della strada del cimitero citata fino all'incrocio con il fosso del Pantano che segue fino ad incontrare la s.s. 321 del Polacco nel tratto denominato via Remo Calcioli seguendo detta via fino all'incontro con la strada vicinale che porta al podere Corvaia, da tale incrocio prosegue seguendo una linea retta ideale che lo congiunge con l'incrocio tra la s.s. 321 ed il ponte alle Gore ricongiungendosi nuovamente con il limite del vincolo *ex lege* n. 1497/1939 di cui al predetto decreto ministeriale 28 settembre 1966 che segue fino al punto di partenza della strada del cimitero» ed altresì i territori all'interno dei muri cimiteriali e delle Piazze;

Considerato che la zona suddetta è caratterizzata da un pregevolissimo alternarsi di valli e crinali che grazie alle caratteristiche geomorfologiche ed alla millenaria opera dell'uomo si configurano come un complesso di beni naturalistici e storici nel quale la coltura dell'olivo e della vite perfettamente si integra con le zone boschive naturali e quelle di prato incolto non interessato da coltivazioni di sorta, le stesse vecchie case, abbandonate da decenni, acquistano in tale contesto una valenza ambientale e l'architettura tradizionale ed un uso del suolo tramandato da tempo immemorabile hanno assunto eccezionali valori di singolarità;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopradescritta ad un idoneo provvedimento di tutela al fine di assicurare un'attenta verifica della futura edificazione e di conseguenza una reale ed efficace salvaguardia di valori che debbono restare inalterati;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 19 e 20 dicembre 1995 in ordine alla proposta formulata dalla predetta soprintendenza per i beni ambientali e architettonici;

Decreta:

L'area ricadente nel comune di Cetona così come sopra perimetrata è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena e Grosseto provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 20 marzo 1996

Il Ministro: PAOLUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 104

96A4155

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 26 aprile 1996.

Ammissione di progetti di finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988) e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989);

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993;

Viste le direttive CIPI emanate con delibere del 25 gennaio 1979 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983), 8 agosto 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984), e 28 dicembre 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994);

Vista la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994;

Visto l'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996);

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551 (Bilancio dello Stato 1996);

Visto l'art. 3 della legge 29 marzo 1995, n. 95;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, che all'art. 6, comma 6, dispone che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale;

Viste le deliberazioni n. 302 del 9 giugno 1995 e n. 308 del 13 giugno 1995 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1996, n. 1022, in corso di registrazione;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Visto il regolamento di funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983 e la successiva modifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990 e il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995;

Vista la deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 1995, n. 599, registrata alla Corte dei conti in data 3 ottobre 1995, registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 135, con il quale veniva riconosciuto l'intervento nella sola forma del credito agevolato al progetto presentato da Medosan industrie biochimiche riunite S.r.l. n. 058258/46 e, ritenuto di accogliere la richiesta dell'azienda di riconoscimento dell'elevato rischio industriale e del conseguente contributo nella spesa;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione del 12 marzo 1996;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste od è in corso di acquisizione la certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Ritenuto di ammettere o meno al finanziamento i progetti considerati nella presente delibera e di autorizzare le modifiche richieste;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata e di formazione professionale sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1) ditta: 3F CHIMICA S.a.s. DI TONIOLO ROBERTO & C. - Sandrigo (Vicenza) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Nuovi prodotti antischiuma.

Durata e data di inizio: due anni dal 12 dicembre 1995.

Costo dichiarato: L. 620.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060664/46 - Credito agevolato: L. 434.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995;

2) ditta: 3F DATA SYSTEM DELL'ING. FRANCESCO FLORO FLORES S.a.s. - Napoli (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: D. Man - Software per la gestione della documentazione tecnica.

Durata e data di inizio: due anni dal 9 gennaio 1996.

Costo dichiarato: L. 1.083.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060800/46 - Credito agevolato: L. 758.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

3) ditta: ALBERTI VITTORIO S.p.a. - Milano (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: controllo avanzato di linee per la lavorazione di pannelli di legno.

Durata e data di inizio: due anni dal 1° dicembre 1995.

Costo dichiarato: L. 2.500.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060635/46 - Credito agevolato: L. 1.750.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

4) ditta: ANGELINI RICERCHE S.p.a. - Società consortile S. Palomba - Pomezia - (Roma) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: Formazione di dieci ricercatori e tecnici di ricerca nel settore farmaceutico.

Durata e data di inizio: un anno e undici mesi dal 1° gennaio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
non eleggibile: L. 358.000.000;
eleggibile: L. 761.000.000;
totale: L. 1.119.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 0604/67 - Contributo nella spesa: L. 764.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 65.0%, per la quota non eleggibile, ed al 70.0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

5) ditta: BIOSYNTH S.r.l. - Rapolano Terme (Siena) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Peptidi sintetici per il trattamento delle endotossicosi e dello shock settico.

Durata e data di inizio: sei anni dal 15 luglio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
non eleggibile: L. 592.000.000;
eleggibile: L. 4.796.000.000;
totale: L. 5.388.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060316/46 - Credito agevolato: L. 1.750.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 32.5%, per la quota non eleggibile, ed al 32.5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 1.750.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 32.5%, per la quota non eleggibile, ed al 32.5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento e subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

6) ditta: BM BIRAGHI S.p.a. - Monza (Milano) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Nuovo sistema automatico di plastificazione-iniezione bistadio di preforme in pet impiegate nella fabbricazioine di contenitori mediante processo di stiro-soffiaggio.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 6 novembre 1995.

Costo dichiarato: L. 2.470.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060590/46 - Credito agevolato: L. 1.729.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento e subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

7) ditta: CET S.a.s. DI VITTORINO FRANCHINO & C. - Borgolavezzaro (Novara) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Sistema di controllo distribuito su bus di campo aperto.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 15 novembre 1995.

Costo dichiarato: L. 1.915.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060708/46 - Credito agevolato: L. 1.340.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

8) ditta: CHIANTI RUFFINO ESPORTAZIONE VINICOLA TOSCANA S.p.a. - Brescia (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: Vinificatore innovativo per vini rossi.

Durata e data di inizio: 6 anni dal 1° luglio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
- non eleggibile: L. 1.887.000.000;
- eleggibile: L. 2.563.000.000;
- totale: L. 4.450.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059488/46 - Credito agevolato: L. 2.797.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60.0%, per la quota non eleggibile, ed al 65.0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

9) ditta: CONSORZIO COGEFO - Milano (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Formazione di quarantacinque specialisti nelle tematiche della tecnologia dell'informazione (VIII Master - Edizione 1995-96).

Durata e data di inizio: un anno e quattro mesi dal 18 settembre 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile, L. 1.761.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060366/67 - Contributo nella spesa: L. 1.232.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994;

10) ditta: FABBRICA CONDUTTORI ELETTRICI CAVICEL S.p.a. - Milano (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Cavo ottico miniaturizzato a struttura modulare circolare.

Durata e data di inizio: cinque anni dal 1° giugno 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile, L. 5.028.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060055/46 - Credito agevolato: L. 3.268.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65.0% dei costi ammessi.

Durata intervento: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

11) ditta: IN.TE.S.A. - INIZIATIVE TELEMATICHE PER SERVIZI APPLICATIVI S.p.a. - Torino (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: S.I.C.E.A.S. Soluzioni software per l'interoperabilità delle comunicazioni EDI in ambiente sicuro ed aperto.

Durata e data di inizio: tre anni e quattro mesi dal 2 settembre 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleggibile, L. 2.484.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060309/46 - Credito agevolato: L. 1.614.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65.0%, dei costi ammessi.

Durata intervento: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

12) ditta: ISRIM S.c. a r.l. - Terni (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Formazione di tre ricercatori nell'area dei ritardanti di fiamma privi di alogeni.

Durata e data di inizio: un anno e dieci mesi dal 1° aprile 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
non eleggibile: L. 231.000.000;
eleggibile: L. 218.000.000;
totale: L. 449.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060586/67 - Contributo nella spesa: L. 313.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 70.0%, per la quota non eleggibile, ed al 70.0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

13) ditta: ISRIM S.c. a. r.l. - Terni (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Formazione di sei ricercatori nell'area della biodegradazione di molecole recalcitranti.

Durata e data di inizio: due anni dal 1° febbraio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
non eleggibile: L. 511.000.000;
eleggibile: L. 383.000.000;
totale: L. 894.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060587/67 - Contributo nella spesa: L. 625.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 70.0%, per la quota non eleggibile, ed al 70.0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

14) ditta: MAPOR CALDART S.p.a. - Torino (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Nuovi sistemi automatici nel settore alimentazione macchine operatrici e di montaggio.

Durata e data di inizio: due anni dal 9 novembre 1995.

Costo dichiarato: L. 2.188.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060588/46 - Credito agevolato: L. 1.531.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

15) ditta: NOVAMAX ITB S.r.l. - Bagnolo Cremasco (Cremona) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: Processi per il trattamento preverniciatura di superfici metalliche a basso impatto ambientale.

Durata e data di inizio: quattro anni dal 6 giugno 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile, L. 2.645.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060201/46 - Credito agevolato: L. 1.587.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60.0 dei costi ammessi.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

16) ditta: NUOVA ALDAP S.p.a. - Alserio (Como) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Trafile sagomate di diamante policristallino.

Durata e data di inizio: due anni dal 1° gennaio 1996.

Costo dichiarato: L. 2.350.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060637/46 - Credito agevolato: L. 1.645.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

17) ditta: NUOVO PIGNONE INDUSTRIE MECCANICHE E FONDERIA S.p.a. - Firenze (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: Formazione di dodici ricercatori nel campo delle turbine a gas.

Durata e data di inizio: due anni dal 1° marzo 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile, L. 1.546.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060449/67 - Contributo nella spesa: L. 1.004.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 65.0% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

18) ditta: OFFICINE MECCANICHE ING. A. FERABOLI S.p.a. - Cremona (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Rotopressa di nuova concezione caratterizzata da flessibilità tale da poter operare sia nella configurazione a camera variabile sia in quella a camera fissa.

Durata e data di inizio: due anni dal 1° novembre 1995.

Costo dichiarato: L. 1.550.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060450/46 - Credito agevolato: L. 1.085.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

19) ditta: PIRELLI CAVI S.p.a. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: Sviluppo di una famiglia di cavi ottici a compatibilità ambientale intrinseca.

Durata e data di inizio: cinque anni dal 9 maggio 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile, L. 13.400.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059021/346 e n. 059020/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del MURST, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 8.040.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 60.0% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: dieci anni di cui quattro di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento e subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

20) ditta: PIRELLI CAVI S.p.a. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: Amplificatori ottici sommersi.

Durata e data di inizio: cinque anni dal 9 maggio 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile, L. 29.054.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059023/346 e n. 059022/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del MURST, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 15.979.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55.0% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: dieci anni di cui quattro di preammortamento.

Contributo nella spesa: L. 2.905.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10.0 dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

21) ditta: ROBOPAC SISTEMI S.r.l. - Villa Verrucchio (Rimini) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Studio del processo e della linea di imballaggio automatico con film plastico di rotoli di carta speciale, carta tipo tessuto non tessuto per usi tecnici e sanitari, carta filigranata per assegni.

Durata e data di inizio: cinque anni dal 1° luglio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile, L. 5.105.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060186/46 - Credito agevolato: L. 3.318.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65.0% dei costi ammessi.

Durata intervento: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

22) ditta: SALDOGAS S.r.l. - Napoli (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Realizzazione di un impianto GMAW in grado di saldare con elevati tassi di deposizione.

Durata e data di inizio: due anni dal 18 dicembre 1995.

Costo dichiarato: L. 1.307.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060682/46 - Credito agevolato: L. 914.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

23) ditta: SCA PACKAGING ITALIA S.p.a. - Arcore (Milano) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: Cartiera a riciclo totale.

Durata e data di inizio: sei anni dal 1° gennaio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile, L. 9.504.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059489/46 - Credito agevolato: L. 5.702.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60.0% dei costi ammessi.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento e subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

24) ditta: SEA MARCONI TECHNOLOGIES DI WANDER TUMIATTI S.a.s. (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Nuovo sistema di decontaminazione chimica e trattamento in controflusso ossidativo di matrici liquide, gassose o solide - Chedcos.

Durata e data di inizio: due anni dal 2 novembre 1995.

Costo dichiarato: L. 1.440.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060505/46 - Credito agevolato: L. 1.008.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995;

25) ditta: SIGMA TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.a. - Roma (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: Nuovi farmaci per la terapia dello shock settico.

Durata e data di inizio: sei anni dal 1° luglio 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
non eleggibile: L. 1.111.000.000;
eleggibile: L. 16.724.000.000;
totale: L. 17.835.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 058910/346 e n. 058909/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del MURST, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stupulazione del contratto sul finanzaimento IMI di L. 9.809.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55.0%, per la quota non eleggibile, ed al 55.0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: dieci anni di cui quattro di preammortamento.

Contributo nella spesa: L. 2.619.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10.0%, per la quota non eleggibile, ed al 15.0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

26) ditta: V.I.S. FARMACEUTICI - ISTITUTO SCIENTIFICO DELLE VENEZIE S.p.a. - Padova (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Nuovo processo per la sintesi di fluvoxamina e citalopram.

Durata e data di inizio: due anni dal 1° dicembre 1995.

Costo dichiarato: L. 1.900.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060692/46 - Credito agevolato: L. 1.330.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazioné MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Art. 2.

Il seguente intervento già deliberato è così modificato:

rispetto a quanto deliberato in data 8 agosto 1995:

ditta: MEDOSAN INDUSTRIE BIOCHIMICHE RIUNITE S.r.l. - Albano Laziale (Roma) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Nuovi farmaci per la cura e la prevenzione delle matattie tromboemboliche.

Durata e data di inizio: cinque anni dal 1° gennaio 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
non eleggibile: L. 3.503.000.000;
eleggibile: L. 1.705.000.000;
totale: L. 5.208.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 058258/46 - Credito agevolato: L. 1.692.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 32.5%, per la quota non eleggibile, ed al 32.5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 1.692.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 32.5%, per la quota non eleggibile, ed al 32.5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Art. 3.

L'operazione di seguito indicata, già deliberata, è così modificata:

055002 SMOGLESS S.p.a. - Milano - Smaltimento-gassificazione di rifiuti industriali. Rispetto a quanto deliberato in data: 10 febbraio 1994; variazione titolarità: in capo alla incorporante USF Smogless S.p.a. - Milano per la pratica n. 055003/346.

Art. 4.

Non vengono ammessi all'intervento del F.S.R.A. i seguenti progetti per le motivazioni a fianco indicate:

1) 060523 ALDO MASTELLONE & C. S.a.s. - Napoli

Recupero dell'argento.

Data domanda finanziamento: 30 ottobre 1995 (proc. semplif. PMI).

Declinato in quanto il progetto non presenta aspetti di ricerca applicata e/o di progettazione innovativa.

2) 060760 RUPNIK S.p.a. - Genova.

Progettazione e costruzione prototipi di una serie completa di nuove valvole a membrana.

Data domanda finanziamento: 27 dicembre 1995 (proc. semplif. PMI).

Declinato in quanto il progetto non presenta aspetti di ricerca applicata e/o di progettazione innovativa.

3) 060622 TIMBEX S.p.a. - Cecchini di Pasiano (Pordenone).

Linea prototipale decotransfer su legno.

Data domanda finanziamento: 16 novembre 1995 (proc. semplif. PMI).

Declinato in quanto il progetto non presenta aspetti di ricerca applicata e/o di progettazione innovativa.

Art. 5.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 della presente delibera, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'I.M.I. ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo.

Il conseguente onere grava sul capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 6.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1 disposti ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche ed integrazioni è determinata in 44.772.000.000 e graverà sulle disponibilità del FSRA per il 1996.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1996

p. *Il Ministro:* ROSSI

Registrata alla Corte dei conti l'8 giugno 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 60

96A4210

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 giugno 1996.

Condizioni sanitarie per la produzione di gelatine di origine animale destinate ad uso alimentare umano.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche, recante attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

Considerato che la direttiva del Consiglio numero 92/118/CEE del 17 dicembre 1992, come modificata dalla decisione della Commissione n. 94/723/CEE del 26 ottobre 1994, all'art. 17 abroga l'art. 2, lettera *b)*, punto IV), della direttiva 77/99/CEE, come sostituita da ultimo dalla direttiva 92/5/CEE;

Considerato, pertanto, abrogato l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, punto 4), del decreto legislativo n. 537/1992 citato, che attua la disposizione dell'art. 2, lettera *b)*, punto IV), della direttiva 92/5/CEE;

Vista la decisione 94/474/CEE del 27 luglio 1994, e successive modificazioni, che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina;

Vista la decisione 96/239/CEE del 27 marzo 1996, relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, come modificata dalla decisione della Commissione n. 96/362/CEE dell'11 giugno 1996;

Ritenuto dovere adottare misure sanitarie specifiche per la produzione delle gelatine di origine animale destinate al consumo umano, giusta l'autorizzazione concessa dalla Commissione europea agli Stati membri nelle dichiarazioni al processo verbale del Consiglio relative alla decisione n. 96/362/CEE citata, ed in conformità ai criteri tecnici previsti da quest'ultima;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto fissa le condizioni sanitarie per la produzione in Italia delle gelatine di origine animale destinate al consumo umano.

2. Gli stabilimenti per la produzione delle gelatine di cui al comma 1 devono possedere i requisiti previsti dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della sanità riconosce l'idoneità degli stabilimenti di cui all'art. 1 attribuendo a ciascuno di essi un numero di riconoscimento veterinario.

2. Al fine del riconoscimento di idoneità il responsabile dello stabilimento presenta alla regione o provincia autonoma competente per territorio istanza di riconoscimento rivolta al Ministero della sanità, corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali prescritti, unitamente al parere favorevole del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale; copia dell'istanza viene inviata per conoscenza al Ministero della sanità.

3. La regione, unitamente al proprio parere, trasmette al Ministero della sanità l'istanza completa degli allegati e del verbale dell'ispezione eventualmente svolta al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

4. Il Ministero della sanità, sulla base degli atti istruttori e degli accertamenti ritenuti necessari, riconosce l'idoneità degli stabilimenti rilasciando un numero di riconoscimento, oppure dà comunicazione alla regione ed all'impresa interessata delle carenze da rimuovere con appositi interventi.

Art. 3.

1. L'unità sanitaria locale vigila affinché il responsabile dello stabilimento applichi le misure di autocontrollo di cui al comma 2.

2. Il responsabile dello stabilimento procede ad autocontrollo basato:

a) sulla identificazione dei punti critici dello stabilimento in funzione dei procedimenti utilizzati;

b) sulla identificazione ed attuazione di metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici di cui alla lettera *a)*;

c) sul prelievo di campioni per le analisi ai fini del controllo dei metodi di pulizia e di disinfezione e della verifica dell'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto, da effettuarsi in un proprio laboratorio ovvero in un laboratorio esterno riconosciuto dal Ministero della sanità;

d) sulla conservazione della documentazione e sulle registrazioni relative alle misure di autocontrollo di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* da esibirsi a richiesta della unità sanitaria locale. I risultati dei controlli delle analisi devono essere conservati per non meno di due anni;

e) sulla informazione alla unità sanitaria locale in merito a rischi per la salute rilevati sulla base degli esiti delle analisi di laboratorio o sulla base di qualsiasi altro controllo;

f) sul ritiro dal mercato, in caso di rischio immediato per la salute, dei prodotti che, ottenuti in condizioni tecnologiche simili, possono presentare lo stesso rischio; il prodotto ritirato dal commercio deve rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilità della unità sanitaria locale fino al momento in cui il medesimo non venga distrutto

o utilizzato per fini diversi dal consumo umano, o previa autorizzazione del Ministero della sanità, trattato in modo da garantirne l'innocuità.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera *e)*, il responsabile dello stabilimento deve comunicare anche al Ministero della sanità la natura del rischio e le informazioni necessarie per identificare il lotto.

Art. 4.

1. Le gelatine di cui all'art. 1, comma 1, possono essere fabbricate a partire da pelli, spaccature, carnicci, tendini, ed ossa con esclusione di quelle del cranio e della colonna vertebrale.

2. Presso le concerie, le pelli, le spaccature, i carnicci devono essere immagazzinati in locali appositi, provvisti di pavimenti e pareti in materiale impermeabile facile da pulire; qualora le materie prime destinate alla lavorazione delle gelatine non vengano conferite nello stesso giorno del loro arrivo i suddetti locali devono esser provvisti di un sistema di refrigerazione.

Art. 5.

1. Le materie prime di cui all'art. 4 durante il trasporto devono essere accompagnate da un documento commerciale sul quale viene riportata la natura del prodotto.

Art. 6.

1. Le gelatine alimentari devono essere ottenute con un metodo atto a garantire:

a) che tutti i materiali ossei siano sottoposti a sgrassatura, seguita da trattamento acido a ph$<$1.5 per almeno quattro giorni, da trattamento alcalino utilizzando calce a ph$>$12.5 per almeno quarantacinque giorni o una soluzione di soda caustica 0,3 N per dieci-quattordici giorni e quindi da trattamento termico a 138-140 °C, per quattro secondi;

b) le pelli, le spaccature, i carnicci, i tendini devono essere sottoposti al trattamento alcalino previsto dalla lettera *a)*, seguito da trattamento termico a 138-140 °C, per quattro secondi.

2. I semilavorati di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, devono essere sottoposti a filtrazione.

Art. 7.

L'art. 2, comma 1, lettera *b)*, punto 4), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, è abrogato come da premessa.

Roma, 14 giugno 1996

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 238

ALLEGATO

CONDIZIONI GENERALI

CAPITOLO I

Condizioni generali per il riconoscimento degli stabilimenti

Gli stabilimenti devono avere almeno:

1) reparti di lavoro sufficientemente vasti per potervi esercitare attività professionali in condizioni igieniche appropriate. Essi devono essere progettati e disposti in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle materie prime e dei prodotti contemplati dal presente decreto

2) nei reparti in cui si procede alla manipolazione, alla preparazione e alla trasformazione delle materie prime e alla fabbricazione dei prodotti contemplati dalla presente direttiva:

a) un pavimento in materiale impermeabile e resistente, facile da pulire e da disinfettare, sistemato in modo da agevolare l'evacuazione delle acque e munito di un dispositivo per l'evacuazione delle acque

b) pareti con superfici lisce facili da pulire, resistenti ed impermeabili, rivestite con un materiale lavabile e chiaro fino ad un'altezza di almeno due metri o, nei locali di refrigerazione e magazzinaggio, fino all'altezza del deposito;

c) un soffitto facile da pulire;

d) porte in materiale inalterabile, facili da pulire;

e) un'aerazione sufficiente e, se necessario, un buon sistema di evacuazione dei vapori;

f) un'illuminazione sufficiente, naturale o artificiale;

g) un numero sufficiente di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani provvisti di acqua corrente fredda e calda o di acqua premiscelata a temperatura appropriata. Nei reparti di lavoro e nelle latrine, i rubinetti non devono poter essere azionati a mano; tali dispositivi devono essere forniti di prodotti per la pulizia e disinfezione nonché di mezzi igienici per asciugarsi le mani;

h) dispositivi per la pulizia degli utensili, delle attrezzature e degli impianti;

3) nei locali di magazzinaggio delle materie prime e dei prodotti contemplati dal presente decreto si applicano le stesse condizioni di cui al punto 2), salvoche nei locali di magazzinaggio refrigerati, in cui è sufficiente un pavimento facile da pulire e da disinfettare, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione delle acque;

4) una tettoia adeguata alla protezione dei prodotti finiti non imballati o confezionati nel corso delle operazioni di scarico;

5) dispositivi appropriati di protezione contro animali indesiderabili (insetti, roditori, uccelli, ecc.);

6) dispositivi e utensili di lavoro, ad esempio, tavoli di sezionamento, recipienti, nastri trasportatori, seghe e coltelli destinati ad entrare in contatto diretto con le materie prime e i prodotti in materiale resistente alla corrosione, facili da lavare e da disinfettare;

7) attrezzature adeguate per la pulizia e disinfezione del materiale e degli utensili;

8) un impianto per l'evacuazione delle acque reflue conforme alle norme igieniche;

9) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236.

Tuttavia, è possibile l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, per la lotta antincendio e per il raffreddamento purché le relative condutture non permettano di usare tale acqua per altri scopi e non presentino alcun pericolo di contaminazione, diretto o indiretto, del prodotto. Le tubature per l'acqua non potabile devono essere chiaramente distinguibili da quelle destinate all'acqua potabile;

10) un numero sufficiente di spogliatoi provvisti di pareti e pavimenti lisci, impermeabili e lavabili, di lavabi e latrine a sciacquone, queste ultime senza accesso diretto ai locali di lavoro. I lavabi devono essere forniti di dispositivi per la pulizia delle mani nonché di dispositivi igienici per asciugarsi le mani; i rubinetti dei lavabi non devono poter essere azionati a mano;

11) un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio ispezione, se la quantità di prodotti trattati ne rende necessaria la presenza regolare o permanente;

12) un locale o un dispositivo per riporvi i detersivi, i disinfettanti e sostanze analoghe;

13) un locale o un armadio in cui riporre il materiale per la pulizia e la manutenzione;

14) attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto. Tali attrezzature non sono tuttavia obbligatorie se vigono disposizioni che impongono la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto in impianti ufficialmente riconosciuti dall'autorità competente.

CAPITOLO II

Condizioni igieniche generali

A. Condizioni igieniche generali per locali, attrezzature e utensili.

1. Le attrezzature e gli utensili utilizzati per la lavorazione delle materie prime e dei prodotti, i pavimenti, le pareti, i soffitti e i tramezzi devono essere tenuti in condizioni di pulizia e manutenzione soddisfacenti, onde evitare possibili contaminazioni delle materie prime e dei prodotti. Per la pulizia degli utensili l'acqua non deve avere una temperatura inferiore + 82 °C.

2. Negli stabilimenti non sono ammessi animali. I roditori, gli insetti e qualsiasi altro parassita devono essere sistematicamente distrutti nei locali o sulle attrezzature. I topicidi, gli insetticidi, i disinfettanti e qualsiasi altra sostanza tossica sono depositati in locali o armadi che possano essere chiusi a chiave. Essi non devono costituire in alcun modo un rischio di contaminazione dei prodotti.

3. L'acqua potabile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, deve essere utilizzata in qualsiasi caso; tuttavia, in via eccezionale, è possibile l'uso di acqua non potabile per il raffreddamento degli impianti, la produzione di vapore, la lotta antincendio, a condizione che le condutture all'uopo installate non consentano l'uso di tale acqua per altri scopi e non presentino rischi di contaminazione delle materie prime e dei prodotti.

4. L'autorità competente si accerta che i detersivi, i disinfettanti e le sostanze simili siano utilizzati in modo da non avere effetti negativi sulle attrezzature, sulle materie prime e sui prodotti. Dopo l'uso di detti prodotti, le apparecchiature e gli utensili devono essere sciacquati accuratamente e con acqua potabile. I prodotti per la manutenzione e la pulizia devono essere depositati nel luogo di cui al capitolo I, punto 14)

5. La segatura o il materiale analogo non deve essere sparso sui pavimenti dei locali di lavoro e di deposito delle materie prime e dei prodotti di cui al presente decreto.

B. Condizioni igieniche generali per il personale

1. Il personale deve trovarsi nelle migliori condizioni di pulizia. In particolare:

a) esso deve indossare abiti da lavoro idonei e puliti nonché i copricapi puliti che raccolgano completamente la capigliatura;

b) il personale addetto alla manipolazione e alla preparazione dei prodotti deve lavarsi le mani almeno ad ogni ripresa del lavoro e/o in caso di contaminazione; le ferite alle mani devono essere coperte da una fasciatura impermeabile:

c) nei locali adibiti alla lavorazione e alla conservazione dei prodotti non si può fumare, sputare, bere e mangiare.

2. Il datore di lavoro deve prendere i provvedimenti necessari per impedire la manipolazione dei prodotti alle persone che potrebbero contaminarsi fintanto che non sia dimostrato che sono atte ad esercitare senza pericolo tali attività.

All'atto dell'assunzione, le persone addette alla lavorazione e alla manipolazione delle materie prime e dei prodotti sono tenute a provare mediante certificato medico che nulla osta alla loro assegnazione. I successivi controlli medici di tali persone sono stabiliti secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

96A4156

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 giugno 1996.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318; 31 agosto 1987, n. 359; 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento variabile per i mutui di cui alle leggi suddette;

Visto il decreto del 29 dicembre 1995, con il quale la commissione onnicomprensiva per l'anno 1996 è stata fissata:

nella misura dello 0,95% per le operazioni di mutuo agli enti locali;

nella misura dell'1,45% per le operazioni di mutuo di cui all'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento sulle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra ricordate per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1996;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1996, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari:

a) al 9,10% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) al 9,65% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) al 9,80% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) al 9,40% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993.

Al costo della provvista come sopra stabilito va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A4204

DECRETO 28 giugno 1996.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate per la realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135, e 4 dicembre 1993, n. 492, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del proprio decreto del 27 ottobre 1990, modificato dai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 nonché, da ultimo, dal decreto interministeriale 17 febbraio 1994, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto che con i suindicati decreti viene stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, regolate dai cennati decreti:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 9,118%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR: 8,9602%;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile è pari al 9,40%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1996 è pari al 10,20%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A4205

DECRETO 28 giugno 1996.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante il programma di interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone

che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto interministeriale 5 dicembre 1991, come modificato dal decreto 24 giugno 1993, nonché l'art. 3 del decreto 16 luglio 1993, come modificato dal decreto del 23 settembre 1993, con i quali è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato che, in virtù dei cennati decreti interministeriali, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste sia dall'art. 20 della legge n. 67/1988, regolata dai decreti del 5 dicembre 1991, del 24 giugno 1993 e del 23 settembre 1993, sia dall'art. 4, comma 7, della legge n. 500/1992, regolata dai decreti del 16 luglio 1993 e 23 settembre 1993:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 9,118%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR: 8,9602%;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, previste sia dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e relativi decreti di attuazione del 5 dicembre 1991 e del 24 giugno 1993 sia dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500 e relativi decreti del 16 luglio 1993 e del 23 settembre 1993, è pari al 9,40%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1996 è pari al 10,20%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1996

p. *Il direttore generale*: PAOLILLO

96A4206

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 14 marzo 1996

Variazione della titolarità degli interventi ammessi al finanziamento del programma Envireg con decreto ministeriale 22 settembre 1993.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la comunicazione della Commissione europea n. 90/c. 115/03 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 9 maggio 1990;

Visto il programma operativo Envireg presentato dall'Italia alla Commissione europea il 3 novembre 1990;

Vista la decisione della stessa Commissione C(91) - 1504/2 del 25 luglio 1991 con la quale è stato approvato il predetto programma operativo;

Visto l'art. 74 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991), relativo al trasferimento a favore dei beneficiari dei contributi e delle sovvenzioni versati dalle istituzioni della Comunità europea;

Visto il proprio decreto del 22 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 29 settembre 1993, con il quale si ammettevano al contributo comunitario i seguenti due interventi proposti dalla regione Sicilia:

1) tecnologie integrate di controllo in rete centralizzata;

2) centro prevenzione inquinamenti e rischi movimentazione di sostanze pericolose;

Vista la delibera della giunta regionale n. 400 del 1° settembre 1994, con la quale si approvava lo schema dei piani di disinquinamento per il risanamento del territorio della Sicilia orientale, che confermava la realizzazione degli interventi sopra citati a valere sulle risorse del programma Envireg;

Vista la nota dell'assessore regionale del 9 novembre 1994, n. 1376/Gab e la successiva delibera di giunta di governo regionale del 22 dicembre 1994, n. 578, con la quale si richiede la revoca del finanziamento degli interventi sopracitati non potendosi rispettare i termini di scadenza per la sottoscrizione degli atti di definitivo impegno;

Vista la nota del direttore del servizio I.A.R. di questo Ministero in data 17 novembre 1994, n. 9482/SIAR/94, con la quale si formulava la proposta di procedere in forma diretta all'affidamento dell'attuazione degli interventi entro il termine previsto;

Vista la nota del capo di Gabinetto *pro tempore* del 19 dicembre 1994, n. 23676/94/GAB/A6, con la quale si comunicava alla regione, in risposta alla citata richiesta di revoca, che «su conforme parere della Conferenza direttori dei servizi, il direttore del servizio I.A.R. e incaricato ad attivare tutte le procedure necessarie per perfezionare atti di definitivo impegno entro il 31 dicembre 1994»;

Vista la proroga al 31 dicembre 1995 concessa dalla Commissione U.E. al Governo italiano per l'assunzione di atti di definitivo impegno per gli interventi compresi nel Quadro comunitario di sostegno 1989-1993, compresi quelli relativi al programma Envireg;

Vista la nota della Commissione europea, Direzione generale XVI, del 15 dicembre 1995, n. 95434457, con la quale si comunicava che «non vi sono obiezioni per l'attuazione della convenzione da parte del Ministero dell'ambiente, che assume così la titolarità degli interventi da realizzare sul territorio regionale»;

Vista la nota della presidenza della regione siciliana n. 3255 dell'8 marzo 1996, con la quale viene confermato l'assenso affinché il Ministero dell'ambiente provvede direttamente all'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento con il citato decreto ministeriale del 22 settembre 1993;

Considerata l'urgenza di dare attuazione agli interventi citati;

Decreta:

Art. 1.

1. La titolarità del finanziamento degli interventi citati in premessa e assegnata al servizio I.A.R. del Ministero dell'ambiente, il quale, pertanto, assume le responsabilità e competenze previste a carico della regione dagli articoli del decreto ministeriale di concessione del finanziamento citato in premessa.

2. A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 2, commi 3 e 4, del succitato decreto i trasferimenti delle somme in anticipazione sia dell'atto di affidamento che per i successivi stati di avanzamento saranno trasferiti direttamente dal Ministero del tesoro, direzione IGFOR ai soggetti attuatori degli interventi, sulla base di apposita autorizzazione rilasciata dal servizio I.A.R.

Art. 2.

1. Le somme già trasferite alla regione siciliana a titolo di prima anticipazione per l'avvio dell'attuazione degli interventi citati saranno utilizzate dalla regione siciliana per il pagamento di stati di avanzamento degli altri interventi ammessi a finanziamento e già appaltati.

Roma, 14 marzo 1996

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 53

96A4152

DECRETO 15 maggio 1996.

Procedure e norme tecniche di sicurezza nello svolgimento delle attività di travaso di autobotti e ferrocisterne.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245;

Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245, che disciplina l'esercizio delle funzioni di indirizzo delle attività connesse all'applicazione del decreto stesso;

Considerato che ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 12 il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della Conferenza di servizi per i rischi industriali, stabilisce le norme generali di sicurezza ai fini della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti;

Considerato, altresì, che per tutti i depositi di gas di petrolio liquefatto presenti nel territorio nazionale sussiste l'esigenza di garantire livelli omogenei di sicurezza indipendentemente dai quantitativi detenuti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi per i rischi industriali di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dall'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245;

In conformità alle predette determinazioni della Conferenza di servizi per i rischi industriali;

Decreta:

Art. 1.

Il fabbricante responsabile di un deposito di gas di petrolio liquefatto, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, deve adottare, nello svolgimento delle attività di travaso di autobotti e ferrocisterne, le procedure e le norme tecniche di sicurezza di cui all'allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1996

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 74

ALLEGATO

PROCEDURE PER IL TRAVASO DI AUTOBOTTI E FERROCISTERNE IN DEPOSITI DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO.

1) Il registro giornaliero di cui al decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, art. 25, è obbligatoriamente integrato dal manuale operativo di sicurezza che l'operatore sottoscrive ogni volta che è effettuata un'operazione di travaso e tenuto a disposizione degli organi di controllo.

2) La movimentazione in quantità superiore a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti costituisce violazione degli obblighi derivanti dalla concessione. Pertanto da parte delle autorità concedenti potranno essere adottati tutti i provvedimenti previsti dalla normativa vigente. Il prefetto inoltre potrà procedere emettendo il provvedimento di sospensione in base alla potestà conferitagli dalla legge n. 966/1965 dell'art. 153 del testo unico delle leggi del codice penale del 4 febbraio 1915, n. 148.

3) Le procedure operative dovranno prevedere il preventivo controllo del possesso, da parte degli autisti, delle abilitazioni di legge, nonché provvedimenti idonei ad evitare partenze intempestive delle autobotti (per es. ritiro delle chiavi di accensione) e/o movimenti indesiderati delle stesse.

4) Il corretto posizionamento dell'autocisterna al punto di travaso finalizzato ad ottenere la completa copertura della cisterna in travaso da parte dell'impianto fisso di raffreddamento dovrà essere indicato da apposita segnaletica orizzontale salvo il caso di presenza di pesa continua.

5) Eventuali operazioni al punto di travaso che per qualsiasi motivo non possono esattamente identificarsi come ordinarie operazioni di travaso dovranno essere oggetto di specifico permesso di lavoro.

6) Le procedure di verifica e controllo del grado di riempimento dovranno essere oggetto di specifica trattazione nell'ambito delle procedure operative.

7) Il personale addetto al travaso dovrà poter disporre dell'equipaggiamento protettivo nelle immediate prossimità del luogo di lavoro. Gli stessi dovranno avere al seguito guanti antitermici durante l'intera durata delle operazioni di carico/scarico.

8) All'interno dei depositi è ammessa la presenza dei soli vettori compatibili con i punti di travaso e con la capacità disponibile, limitatamente al tempo necessario alle operazioni di carico/scarico fatto salvo il caso di specifica richiesta dello scalo merci che serve il deposito.

La presenza di ulteriori vettori, sia pieni che vuoti, è consentita esclusivamente all'interno di aree a ciò destinate che dovranno essere protette da impianti fissi di irrorazione e/o da monitori dimensionati per una portata specifica non inferiore a 51/min/m² di superficie dell'area di sosta. Dette aree dovranno essere caratterizzate da una distanza di sicurezza interna non inferiore a quella indicata dal decreto ministeriale del 13 ottobre 1994 per le autocisterne in travaso.

9) Le procedure operative dovranno risultare da apposito cartello posizionato in modo ben visibile, in prossimità del punto di travaso.

96A4153

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 240, recante: «Adeguamento di canoni e di contributi per l'esercizio di stazioni di radioamatore».

Il decreto-legge 3 maggio 1996, n. 240, recante: «Adeguamento di canoni e di contributi per l'esercizio di stazioni di radioamatore» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 4 maggio 1996.

96A4239

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifica di eccipienti)

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 476 del 7 giugno 1996

Specialità medicinale: CLENIL «Rino» aerosol 15 g, n. di A.I.C.: 023103031.

Società: Chiesi farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A, 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sorbitan trioleato —; triclorofluorometano —; diclorodifluorometano —; polisorbato 20, 30; cellulosa microcristallina e carbossimetilcellulosa sodica 240; metile p-idrossibenzoato 40,5; propile p-idrossibenzoato 4,5; alcol benzilico 101; sodio fosfato bibasico biidrato 217,2; potassio fosfato monobasico 106,2; sodio cloruro 126; acqua depurata q.b. 30 ml.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n: 477 del 7 giugno 1996

Specialità medicinale: SOLCOSERYL gelee 20%, 20 g, n. di A.I.C.: 013528029.

Società: Solco Basel A.G., Ruhrbegstrasse, 21, 4127 Birsfelden.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: paraossibenzoato di metile (conservante) g 0,0346; paraossibenzoato di propile (conservante) g 0,0054; lattato di calcio g 0,06; propilenglicol g 0,4; carbossimetilcellulosa sodica g 0,36; acqua depurata q.b. a g 20.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 478 del 7 giugno 1996

Specialità medicinale: TOCALFA 20 geloperle n. di AIC: 005982020.

Società: Asta medica S.p.a., via G. Zanella, 3/5, 20133 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato.

eccipienti: olio per preparazioni iniettabili mg 63,5; gelatina mg 72; glicerolo mg 27; etile p-idrossibenzoato sodico mg 0,35; propile p-idrossibenzoato sodico mg 0,18.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 479 del 7 giugno 1996

Specialità medicinale: VIAMAL - 10 compresse, 375 mg, n. di A.I.C. 001088107.

Società: Byk Gulden Italia S.p.a., via Giotto, 1, 20032 Cormano (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: amido di riso —; amido di patate —; talco —; essenza di menta 0.50; cellulosa microcristallina 104,24; sodio carbossimetilamido 46.30; gelatina 3,46; sodio stearilfumarato 3,50.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 480 del 7 giugno 1996

Specialità medicinale: REPARIL - 30 confetti, 40 mg, n. di A.I.C. 020762035.

Società: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., via G. Ripamonti, 332/4, 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: esperidina mg 12; lattosio mg 64; polietilenglicole (Carbowax 1500) mg 1; polietilenglicole (Carbowax 6000) mg 5; gomma arabica mg 4,4; magnesio stearato mg 1; polimero acrilico (Eudragit L) mg 3,85; olio di ricino mg 0,77; acido silicico mg 0,32; saccarosio mg 64,07; talco mg 10,24; titanio biossido mg 1; lacca Kepal mg 0,17.

Specialità medicinale: REPARIL MITE - 40 confetti, 20 mg, n. di A.I.C. 020762023.

Società: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., via G. Ripamonti, 332/4, 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: esperidina mg 6; lattosio mg 40,2; polietilenglicole (Carbowax 1500) mg 0,6; polietilenglicole (Carbowax 6000) mg 3; gomma arabica mg 3,7; magnesio stearato mg 1; polimero acrilico (Eudragit L) mg 3,06; olio di ricino mg 0,62; acido silicico mg 0,5; saccarosio mg 45,2; talco mg 8; calcio carbonato mg 6; lacca Kepal mg 0,12.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 481 del 7 giugno 1996

Specialità medicinale: BENTELAN - 10 cpr effervescenti, 0,5 mg, n. di A.I.C. 019655012.

Società: Glaxo S.p.a., via A. Fleming, 2, 37100 Verona.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: sodio citrato 54,000; sodio bicarbonato 19,000; sodio saccarinato 0,325; polivinilpirrolidone 2,000; eritrosina E 127 0,023; sodio benzoato 4,000.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 483 del 7 giugno 1996

Specialità medicinale: EUCHESSINA - 18 pastiglie, n. di A.I.C. 010706012.

Società: Marco Antonetto S.p.a., via Arsenale, 29, 10121 Torino.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: mannitolo g 0,176; cacao g 0,046; amido g 0,014; magnesio stearato g 0,0037; sodio saccarinato g 0,0003.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 484 del 7 giugno 1996

Specialità medicinale: DIANE - 21 confetti, n. di A.I.C. 023777030.

Società: Schering S.p.a., via L. Mancinelli, 11, 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: lattosio mg 31,155; amido di mais mg 18,000; polivinilpirrolidone 25000 mg 2,100; talco mg 5,848; magnesio stearato mg 0,100; saccarosio mg 19,371; polivinilpirrolidone 700000 mg 0,189; polietilenglicole 6000 mg 2,148; calcio carbonato mg 8,606; titanio biossido mg 0,274; glicerina mg 0,137; ossido di ferro giallo mg 0,027; estere glicolico dell'acido montanico mg 0,050.

96A4140

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari di servizio di riscossione delle province di Napoli, Milano, Bergamo e Lecco.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1635/96 del 29 aprile 1996 al commissario governativo delegato al servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Napoli è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1996, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 7.197.627.306, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Campania, sezione staccata di Napoli, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1603/96 del 29 aprile 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 116.470.098.293, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Milano, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1597/96 del 29 aprile 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Bergamo è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 9.231.874.565, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Bergamo, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1607/96 del 29 aprile 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Lecco è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.793.303.250, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Como, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

96A4157

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa Toscana tabacchi a r.l., in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1996, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa Toscana tabacchi a r.l., con sede in Roma, via Merulana, 43, costituita il 23 novembre 1970 per rogito notaio dottor Lionello Signorini ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il rag. Alberto Alberghini e vice commissario il dott. Ezio Nataloni.

96A4110

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Coste della Sesia».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Coste della Sesia», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — il disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» e la suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Coste della Sesia»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» senza alcuna specificazione è riservata:

ai vini rosso o rosato ottenuto da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale da almeno il 50% di uno sei seguenti vitigni: Nebbiolo, Bonarda, Vespolina, Croatina e Barbera.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa non aromatici «raccomandati» o «autorizzati» per le province di Vercelli e Biella;

al vino bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti composti esclusivamente dal vitigno Erbaluce.

La denominazione «Coste della Sesia» seguita dalle seguenti specificazioni:

«Nebbiolo» o «Spanna», è riservata ai vini ottenuti da uve di vitigno «Nebbiolo» o «Spanna» per almeno l'85%; possono concorrere, per la restante parte, altri vitigni non aromatici, «raccomandati» o «autorizzati» rispettivamente per le province di Vercelli e Biella;

«Vespolina», è riservata ai vini ottenuti da uve di vitigno «Vespolina» per almeno l'85%; possono concorrere, per la restante parte, altri vitigni non aromatici, «raccomandati» o «autorizzati» per le province di Vercelli e Biella;

«Bonarda» o «Uva rara», è riservata ai vini ottenuti da uve di vitigno «Bonarda» per almeno l'85%; possono concorrere, per la restante parte, altri vitigni non aromatici, «raccomandati» o «autorizzati» ripsettivamente per le province di Vercelli e Biella;

«Croatina», è riservata ai vini ottenuti da uve di vitigno «Croatina» per almeno l'85%; possono concorrere, per la restante parte, altri vitigni non aromatici, «raccomandati» o «autorizzati» rispettivamente per le province di Vercelli e Biella.

Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. «Coste della Sesia» senz'altra specificazione, i vigneti iscritti agli albi dei vini D.O.C.G. Gattinara e D.O.C. Lessona e Bramaterra.

Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. «Coste della Sesia» con la specificazione «Nebbiolo» o «Spanna» i vigneti iscritti all'albo dei vini a D.O.C.G. Gattinara.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la D.O.C. «Coste della Sesia» senza alcuna specificazione e «Coste della Sesia» seguita dalle specificazioni «Nebbiolo» o «Spanna», «Vespolina», «Bonarda» o «Uva rara», «Croatina» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:

provincia di Vercelli: Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia;

provincia di Biella: Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti. Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e/o comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva Tonn/Ha	Titolo alcolometrico vol min naturale
«Coste della Sesia» rosso	11	10
«Coste della Sesia» rosato	11	10
«Coste della Sesia» bianco	11	9,5
«Coste della Sesia» Nebbiolo o Spanna	9	10,5
«Coste della Sesia» Croatina	11	10
«Coste della Sesia» Bonarda o Uva rara	10	10
«Coste della Sesia» Vespolina	10	10

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art. 5.

Vinificazione

Le operazioni di vinificazione ed eventuale invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona delimitata dall'art 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Vercelli e Biella.

Sono consentite le operazioni di vinificazione e invecchiamento anche a coloro che già sono in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 3, art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 «Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino Gattinara ed approvazione del relativo disciplinare di produzione».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche, nonché l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Coste della Sesia» rosso

colore: rubino intenso tendente all'aranciato se invecchiato;

odore: fine, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, tipico;

tit. alc. vol. tot. min: 11°;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 19 per mille.

«Coste della Sesia» rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

odore: delicato con fragranza caratteristica;

sapore: asciutto armonico;

tit. alc. vol. tot. min.: 10,5°;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Coste della Sesia» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, fine, intenso;

sapore: secco, armonico, caratteristico;

tit. alc. vol. tot. mn.: 10,5°;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Coste della Sesia» Nebbiolo o Spanna:

colore: granata tendente all'aranciato se invecchiato;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: secco, di buon corpo, caratteristico;

tit. alc. vol. tot. min.: 11°;

acidita totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Coste della Sesia» Bonarda o Uva rara:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: fine, intenso, persistente;

sapore: sapido, equilibrato, talvolta vivace;

tit. alc. vol. tot. min.: 11°;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 19 per mille.

«Coste della Sesia» Croatina:

colore: rosso vivo più o meno intenso;

odore: vinoso caratteristico, intenso;

sapore: secco, equilibrato, di corpo;

tit. alc. vol. tot. min.: 11°;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 19 per mille.

«Coste della Sesia» Vespolina:

colore: rosso di buona intensità;

odore: molto caratteristico, intenso;

sapore: secco, giustamente tannico, talvolta vivace;

tit. alc. vol. tot. min.: 11°;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

Nella designazione dei vini di cui all'art. 2 è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

In sede di designazione dei vini di cui all'art. 2 la denominazione «Coste della Sesia» immediatamente seguita dalla dicitura «denominazione di origine controllata», dovrà precedere immediatamente, in etichetta la specificazione relativa al vitigno o al colore.

La specificazione del vitigno o del colore deve essere altresì riportata con caratteri, per larghezza e per altezza, di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Coste della Sesia», seguito dal nome di vitigno.

Nella presentazione e designazione dei vini a D.O.C. «Coste della Sesia» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Il vino «Coste della Sesia» rosso può utilizzare in etichetta l'indicazione «Novello» secondo la vigente normativa per i vini «novelli».

I vini di cui all'art. 2, qualora confezionati in recipienti di capacità inferiore a 5 lt debbono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma tradizionale delle capacità di lt 0,375, lt 0,75 e lt 1,5.

Le bottiglie di cui trattasi debbono essere chiuse con tappo di sughero.

Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.

96A4158

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 luglio 1996

Dollaro USA	1537,76
ECU	1908,05
Marco tedesco	1005,73
Franco francese	297,55
Lira sterlina	2393,98
Fiorino olandese	896,86
Franco belga	48,857
Peseta spagnola	11,958
Corona danese	261,04
Lira irlandese	2453,19
Dracma greca	6,406
Escudo portoghese	9,788
Dollaro canadese	1130,12
Yen giapponese	13,901
Franco svizzero	1224,82
Scellino austriaco	142,90
Corona norvegese	235,83
Corona svedese	229,70
Marco finlandese	328,20
Dollaro australiano	1202,99

96A4254

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto presidenziale 12 aprile 1996, vistato dalla Ragioneria centrale in data 29 aprile 1996, n. 23/varie, è concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'oro

Provincia di La Spezia. — «La provincia di La Spezia, per la sua particolare posizione strategica, rimase saldamente in prima linea, nel corso di tutta la guerra di liberazione. La sua gente, sull'esempio dell'eroica squadra navale, che il 9 settembre era salpata dalla sua base, decise di opporsi, sin dall'inizio, all'invasione nazista. Per diciannove mesi, con grande coraggio e spirito di abnegazione, benché sottetta a distruzioni, privazioni di ogni genere, deportazioni e rappresaglie feroci, continuò ad offrire all'ideale della libertà l'ardimentosa e silenziosa Resistenza dei suoi figli migliori, nei centri cittadini, così come il generoso sacrificio di sangue delle sue agguerrite brigate partigiane di montagna, sempre decimate da scontri e rastrellamenti con l'apporto di nuovi volontari, e sempre rinnovatesi nei ranghi, fino al giorno dell'insurrezione generale che costrinse alla resa le unità tedesche di occupazione. Elevato esempio di dedizione alla patria e perpetuo monito a tutela delle sue libere istituzioni».

Con decreto presidenziale 12 aprile 1996, vistato dalla Ragioneria centrale in data 29 maggio 1996, n. 24/varie, sulla proposta del Ministro della difesa, in sostituzione della medaglia d'argento al valor militare già concessa con decreto presidenziale 9 aprile 1949, è concessa alla città di Piacenza la medaglia d'oro al valor militare con la seguente motivazione:

«In venti mesi di duro servaggio riaffermava col sangue dei suoi figli le nobili tradizioni che nel primo Risorgimento la fecero proclamare la "primogenita". Fucilazioni, martiri, deportazioni, saccheggi e distruzioni non scossero la fierezza del suo popolo che, tutto unito nel sacro nome d'Italia, in cento combattimenti contro un nemico soverchiante, si copriva di imperitura gloria. Nelle giornate della riscossa i suoi cittadini ascrivevano a loro privilegio ed onore la riconquista delle proprie case e delle patrie libertà ed issavano sulla civica torre il santo tricolore consacrato dal sacrificio dei caduti».

96A4120

Rettifica di decreti di conferimento di decorazioni al valor militare

Con decreti ministeriali in data 29 maggio 1996:

il decreto reale 21 gennaio 1937, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1937, registro n. 6, foglio n. 77, col quale fu concessa la croce di guerra al valor militare al caporale maggiore Cuminetti Giuseppe è stato modificato nel senso che il cognome ed il nome dell'interessato sono Cominetti Giuseppe Mario e non Cuminetti Giuseppe;

il regio decreto 30 settembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1938, registro n. 30, foglio n. 78, col quale fu concessa la croce di guerra al valor militare al soldato Giovannelli Bruno è stato modificato nel senso che il cognome ed il nome dell'interessato sono Giovanelli Giordano e non Giovannelli Bruno;

il decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1945, registro n. 12, foglio n. 359, col quale fu concessa la medaglia di bronzo al valor militare «sul campo» al soldato Gilberti Venanzio è modificato nel senso che il cognome dell'interessato è Ciliberti e non Gilberti.

96A4141

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si rende noto che presso la facoltà di magistero dell'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare M10A (psicologia generale) alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare domanda direttamente al rettore dell'Università degli studi - Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4161

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Parma è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N01X «Istituzioni di diritto privato».

L'indicazione della disciplina non costituisce vincolo rispetto alla successiva utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4163

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Parma è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di farmacia:

chimica biologica - settore: E05A.

L'indicazione della disciplina non costituisce vincolo rispetto alla successiva utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4162

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di giurisprudenza (sede di Torino), scienze politiche (sede di Torino), economia (sede di Torino), lettere e filosofia (sede di Vercelli), scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino) dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline e i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza (sede di Torino):

diritto amministrativo - settore: N10X;

diritto civile - settore: N01X;

istituzioni di diritto romano - settore: N18X.

Facoltà di scienze politiche (sede di Torino):

economia politica - settore: P01A;

dinamica economica - settore: P01A.

Facoltà di economia (sede di Torino):

matematica finanziaria - settore: S04B.

Facoltà di lettere e filosofia (sede di Vercelli):

linguistica applicata - settore: L09A.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino):

analisi matematica - settore: A02A.

Gli aspiranti ai trasferimenti dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1996.

96A4221

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia (sede di Torino), dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline e i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia (sede di Torino):

diritto commerciale - settore: N04X;

lingua francese - settore: L16B;

matematica generale - settore: S04A.

Gli aspiranti ai trasferimenti dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1996.

96A4222

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Padova è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il seguente settore scientifico-disciplinare:

D02B «geologia applicata», disciplina indicata: «geologia applicata»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

96A4165

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **385.000**
- semestrale . . . . . L. **211.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. **72.500**
- semestrale . . . . . L. **50.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. **216.000**
- semestrale . . . . . L. **120.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. **72.000**
- semestrale . . . . . L. **49.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. **215.500**
- semestrale . . . . . L. **118.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. **742.000**
- semestrale . . . . . L. **410.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.750**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **134.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **87.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **360.000**
Abbonamento semestrale	L. **220.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA** •
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11